

N. R.G. 2019/11096



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice relatore
dott.ssa Francesca Stoppa	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,
promosso da

██████████ nato il ██████████ (alias ██████████) a Madaripur, Bangladesh, **Codice CUI**
██████████, elettivamente domiciliato al fine del presente procedimento in Milano, via
Cavallotti 13, presso lo studio dell'avvocato Pietro Di Stefano (C.F.
DSTPTR80E12A089T), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al
ricorso

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale
per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano - sez. Monza e
Brianza**

-resistente-

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della
protezione internazionale.



IN FATTO

§ Svolgimento del procedimento

Con ricorso *ex art.* 35 D. Lgs. 25/2008 depositato il 16/01/2019 e notificato - unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore - al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale, nonché comunicato al Pubblico Ministero in sede, [REDACTED] ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea proponendo opposizione al provvedimento n. [REDACTED] di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano - sez. Monza il 05/12/2018 e notificato al richiedente in data 20/12/2018.

Risulta dunque rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale si è costituita in giudizio, tramite la Commissione territoriale, con comparsa di costituzione depositata in data 03/11/2022, chiedendo il rigetto del ricorso - richiamandosi al decreto di diniego impugnato e allegando i documenti della fase amministrativa.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 31/08/2022, verificato il completamento del contraddittorio cartolare previsto dall'art. 35 *bis* comma 6 del D. Lgs. 25/2008 e preso atto dell'indisponibilità della videoregistrazione del colloquio personale svoltosi innanzi alla Commissione territoriale resistente, il giudice delegato ha fissato udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 07/11/2022.

All'udienza del 07/11/2022, il ricorrente è comparso accompagnato dal difensore. A causa dell'assenza del mediatore il giudice ha rinviato l'udienza alla data del 19/12/2022. Successivamente rinviata, causa legittimo impedimento, al giorno 10/01/2023.

All'udienza del 10/01/2023 in presenza del mediatore culturale e interprete di lingua bangla individuato da EUAA, il giudice ha proceduto a chiarire alcuni aspetti della vicenda personale dell'odierno ricorrente in particolare circa i dati anagrafici (nome, cognome e soprattutto data di nascita), nonché sul debito, sulle minacce ricevute, sulla situazione in Libia e circa la sua situazione personale e lavorativa in Italia. All'esito dell'udienza, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 08/05/2023.

§ I fatti di causa

Il ricorrente è entrato in Italia il 18/04/2017 e ha formalizzato domanda di protezione internazionale innanzi alla Questura di Como in data 03/07/2017. Egli ha svolto l'audizione innanzi davanti alla Commissione territoriale in data 01/10/2018 e, nel corso del colloquio personale, parlando in lingua bangla, ha dichiarato quanto segue:

- di essere cittadino bengalese, di professare la religione musulmana, di essere



di etnia bangla e di essere nato a [REDACTED] un piccolo villaggio nel Distretto di Madaripur;

- che i dati anagrafici (nome e cognome) riportati nel C3 erano errati e ha proceduto a correggerli;
- di non conoscere la sua famiglia naturale ma di essere stato trovato quando aveva sette giorni accanto a un cassonetto;
- di non aver studiato;
- di aver lavorato come venditore ambulante e come contadino;
- di avere una famiglia di origine composta dai genitori adottivi, due sorelle e un fratello, e che i familiari attualmente risiedono nel villaggio da cui proviene;
- di essersi trasferito a dodici anni a Dacca, dove rimase per due anni prima di tornare al proprio villaggio e trascorrervi i successivi due anni prima della partenza;
- di essere cresciuto in una famiglia adottiva molto povera, e che, per aiutare economicamente i genitori, a dodici anni si trasferì a Dacca per fare il venditore ambulante di arachidi;
- di essere rimasto a Dacca due anni, e di essere poi ritornato al villaggio, dove trascorse i successivi due anni aiutando il padre, che lavorava come contadino;
- di aver deciso di lasciare il Paese nel 2014;
- di aver contratto un prestito di un milione e 80.000 taka, raccogliendo il denaro da varie famiglie vicine, e concordando con loro anche un interesse, e di aver aggiunto a tale somma i propri risparmi, pari a 20.000 taka, per pagare il proprio viaggio;
- di essersi accordato di restituire parte del debito lavorando in Libia;
- di aver restituito finora soltanto 50.000 taka, somma corrispondente agli interessi maturati fino ad oggi, e di dovere ancora l'intero capitale di un milione e 100.000 taka;
- di essere stato rapito in Libia, e che per liberarlo i genitori dovettero contrarre un ulteriore prestito di 100.000 taka;
- che poiché non ha restituito il prestito il padre ha subito pressioni e minacce, venendo anche picchiato dai membri di alcune famiglie creditrici.

Quanto ai **motivi** che lo hanno indotto a espatriare, l'odierno ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Bangladesh per aiutare la famiglia e il padre malato e per sostenere economicamente sue cure.

Chiesto dall'intervistatore di riferire sui **rischi** cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato di temere le conseguenze per la mancata restituzione del debito.

§ Il diniego della Commissione territoriale



La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale ritenendo, in particolare:

- **Credibili** gli elementi relativi alla nazionalità bengalese e alla provenienza l'elemento della nazionalità;
- **credibili** gli elementi relativi alla richiesta e all'ottenimento del prestito dai vari creditori da lui citati, pur a fronte delle lacune emerse dal narrato con riferimento al tasso di interesse applicato al medesimo e alle circostanze della parziale restituzione;
- **non credibili** gli elementi relativi alle presunte conseguenze della mancata corresponsione dell'importo ottenuto come prestito.

La Commissione ha quindi ritenuto insussistente un timore fondato di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello *status* di rifugiato, e ha altresì ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

§ I motivi del ricorso

Nel caso in esame la difesa, richiamata la vicenda personale del ricorrente, ha aggiunto dettagli sulla vicenda e introdotto un nuovo tema di indagine oltre alla questione del debito, ossia la **tratta ai fini di sfruttamento lavorativo del ricorrente da minorenne** riportando fonti (c.d. COI) sulla situazione della regione di provenienza del ricorrente. La difesa ha integrato anche le lacune evidenziate dalla Commissione Territoriale sottolineando l'assenza di scolarizzazione del ricorrente e quindi la difficoltà ad elaborare determinati pensieri e a spiegare questioni che hanno anche provocato dei traumi.

In punto di diritto, ha poi eccepito la illegittimità del provvedimento di diniego, posto che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere al riconoscimento dello status di rifugiato in favore ricorrente in ragione del fatto di essere stato trafficato e in regione della minore età che comprendono quindi il ricorrente all'interno di un particolare gruppo sociale.

In via subordinata la difesa ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 251/2007 in quanto il ricorrente potrebbe nuovamente subire "gravi danni". In ulteriore subordine il riconoscimento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6 del D. L.vo 286/98 e non ritenendo applicabile al caso in esame il D.L. 113/2018.

La difesa ha prodotto – oltre alla documentazione relativa al procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale svoltasi innanzi alla Commissione – giurisprudenza nazionale, fonti COI e documentazione attestante l'attività lavorativa e il percorso di integrazione del ricorrente in Italia.

§ Note integrative autorizzate dal Giudice

In data 03/11/2022 e successivamente il 13/12/2022 la difesa ha depositato nota difensiva e diversi documenti attestanti l'attività lavorativa svolta dal richiedente in Italia; il 10/01/2023 la difesa ha prodotto copia del passaporto del ricorrente; il 12/01/2023 la difesa ha depositato le copie dell'invio di denaro del ricorrente alla famiglia.



§ Dell'acquisizione dei fatti e dell'attività istruttoria

In conformità con il principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, terza Sezione, in causa C -560/2014, sentenza resa il 9 febbraio 2017, punto 57, secondo cui: *"deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda..."*, il giudice, a fronte di evidenti elementi di inclusione in un determinato gruppo sociale e indici di tratta per sfruttamento lavorativo, ha ritenuto necessario raccogliere ulteriori informazioni sia con riferimento alla vicenda personale della ricorrente nel Paese di origine e nei Paesi di transito sia in merito alla condizione della stessa in Italia e ha disposto il rinnovo del colloquio personale.

§ Udienda di comparizione delle parti

In data 10/01/2023 si è tenuta udienza di comparizione delle parti nel corso della quale il richiedente ha avuto modo di precisare – rivolgendosi al giudice tramite l'ausilio dell'interprete di lingua bangla – questioni riguardanti il proprio vissuto e la correttezza dei dati anagrafici non corrispondenti tra documenti in Italia e passaporto e spiegando il motivo di tale incongruenza. Il ricorrente ha spiegato che il padre è ora deceduto e il motivo per cui non è in grado di dare maggiori informazioni sul debito è che ora se ne occupa la madre ma non sta dando informazioni al ricorrente. Il sig. [REDACTED] ha spiegato e dimostrato di inviare costantemente denaro alla famiglia ai fini di sostentarla e ai fini di ripagare il debito contratto dal padre per farlo espatriare.

Il ricorrente ha avuto anche modo di precisare l'incongruenza rispetto alla questione dell'età: ha spiegato infatti che il passaporto è stato fornito dai trafficanti ai fini del suo espatrio "da maggiorenne" che altrimenti non sarebbe stato possibile.

Al termine dell'udienza, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte in atti; ha richiamato la documentazione lavorativa e l'attività lavorativa ampiamente svolta dal ricorrente fin dal suo arrivo in Italia e ha insistito per la liquidazione del compenso, essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2023.

IN DIRITTO

Il ricorso è **fondato** e può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

Va premesso che l'opposizione al provvedimento di diniego della Commissione territoriale non è, tecnicamente, un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda di protezione internazionale avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni



umanitarie o per protezione speciale ex art. 5 co. 6 e art. 19.1.1. del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI).

§ La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

La difesa del ricorrente domanda il riconoscimento dello status di rifugiato per l'appartenenza dello stesso al seguente gruppo sociale: l'essere stato bambino di strada e, anche per questo, vittima di sfruttamento lavorativo. L'avvocato ha dunque operato una qualificazione giuridica della domanda di protezione, alla luce dei fatti narrati dalla ricorrente.

A tale riguardo va osservato che, in base all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. 251/2007, che riproduce il contenuto dell'articolo 4 della Direttiva Qualifiche¹, il richiedente *“è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare domanda”*.

Da questa definizione risulta che il ricorrente è tenuto a presentare all'Autorità che procede i fatti e le prove (“elementi”) che sono nella sua disponibilità e che giustificano la domanda di protezione internazionale.

Egli, invece, non è tenuto a presentare una domanda di specifica protezione internazionale, nell'ambito delle diverse forme di protezione previste dal Sistema comune europeo dell'asilo, in coerenza con la Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite del 1951, per quanto riguarda lo stato di rifugiato, e con previsioni autonome per le diverse ipotesi di protezione sussidiaria.

La qualificazione giuridica di quei fatti spetta dunque all'Autorità, sia essa l'autorità amministrativa di fronte alla quale il richiedente si presenta – normalmente - senza difesa tecnica ed alla quale presenta “gli elementi” nel corso di un colloquio, sia esso il giudice. A tale riguardo, e sotto un profilo strettamente giuridico, la Corte di cassazione ha chiarito che la domanda di protezione internazionale è l'espressione di un diritto “autodeterminato”. Il diritto autodeterminato non è condizionato da una fonte specifica di acquisto e quindi da uno specifico fatto storico, ma è connesso alla natura unica della situazione sostanziale dedotta².

Con specifico riferimento alla protezione internazionale, la Corte di cassazione ha, dunque, affermato che *“a prescindere dalla domanda delle parti (...), il giudice è comunque tenuto ad esaminare (..) la possibilità di riconoscere al richiedente asilo detta forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici adottati a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali”*³.

Nel caso della protezione internazionale, il diritto autodeterminato è un diritto

¹ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

² Corte di Cass., n. 7267/97; con specifico riferimento alle domande di protezione internazionale, ex multis Corte di Cass. n. 8819/2020.

³ Corte di Cass., ord. n. 8819/2020 2020.



fondamentale e la situazione che giustifica questo diritto è l'esigenza di protezione, rispetto alla quale il ricorrente deve presentare tutti gli elementi a sua disposizione, che poi saranno integrati dal giudice con il ricorso al dovere di cooperazione istruttoria, come regolato dall'art. 4 della Direttiva 2011/95/UE e dagli artt. 3 e 8 del D. Lgs. 25/2008.

§ Nel caso in esame, si tratta, dunque, di stabilire se gli elementi presentati dal ricorrente in relazione alla sua persona e alla sua storia siano sufficienti per qualificare la domanda di protezione quale domanda di rifugio per appartenenza a particolare gruppo sociale; se, poi, tali elementi siano sufficienti a dimostrare che il ricorrente sia stato sottoposto a **tratta ai fini di sfruttamento lavorativo** e se corra il rischio di atti persecutori in caso di rimpatrio.

§ Della valutazione di credibilità

Valutate le dichiarazioni del ricorrente sulla vicenda che l'ha portato all'espatrio secondo i criteri legali previsti, la documentazione prodotta e la situazione del Paese di provenienza, il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda di accertamento del diritto al **riconoscimento dello status di rifugiato**, per le ragioni che seguono.

Va premesso che la **credibilità** del narrato del richiedente va effettuata applicando i criteri codificati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.

In ordine **ai criteri di valutazione della credibilità**, l'art. 3 del D. Lgs 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che, nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- a) *tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;*
- b) *le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;*
- c) *la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.*

La norma, inoltre, al comma 4 specifica che *"il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine"*.

Inoltre, in base al comma 5 del citato articolo 3, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) *il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*



- b) *tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;*
- c) *le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;*
- d) *egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;*
- e) *il richiedente sia in generale attendibile.*

Con specifico riferimento alla valutazione della credibilità, occorre altresì osservare che, come stabilito da costante giurisprudenza di legittimità, la valutazione in tema di riconoscimento della protezione internazionale *“non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca”* (così Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all'art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

In applicazione dei menzionati criteri normativi ed alla luce delle citate pronunce della Suprema Corte, ritiene il Collegio che quanto narrato dal ricorrente davanti alla Commissione Territoriale, e meglio descritto e precisato nell'atto di impugnazione, sia **credibile**: le vicende narrate risultano sufficientemente dettagliate, internamente ed esternamente coerenti.

In particolare, la descrizione dei fatti vissuti dal ricorrente appare adeguatamente **dettagliata**, tenuto degli elementi di cui all'art. 3 comma 3 lettera c) quali la giovane età, la bassa scolarizzazione e i traumi subiti⁴; egli pertanto è del tutto credibile sia in merito alla vita personale, sia in merito all'esperienza di lavoro di vendita di arachidi a Dacca, sia, da ultimo, in relazione alla questione del debito. Anche il timore riferito risulta espresso, alla luce degli elementi normativi, in termini chiari e coerenti.

§ Sulla credibilità interna

Innanzitutto, dal punto di vista della **credibilità c.d. “interna”**, deve evidenziarsi che il ricorrente, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, ha risposto in

⁴ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report*, May 2013
<https://www.refworld.org/docid/519b1fb54.html>



modo completo e dettagliato a tutte le domande di approfondimento rivoltegli, considerata la sua condizione personale, ovvero non solo la giovane età all'epoca dei fatti ma anche il basso livello di scolarizzazione e quindi la difficoltà nell'elaborare concetti complessi. Peraltro, anche la Commissione Territoriale aveva ritenuto credibili le dichiarazioni del ricorrente in merito alla richiesta del debito, pur a fronte delle lacune emerse, ma aveva qualificato la questione come non rilevante ai fini del riconoscimento di una forma di protezione.

Il Collegio ritiene credibile il racconto del ricorrente e non ravvisa in esso aspetti di incoerenza; anzi il racconto è non solo coerente ma confermato da significativi riscontri esterni offerti dalle COI (di seguito analizzati).

Occorre inoltre considerare la minore età al momento dell'espatrio e l'impatto sul narrato reso.

Invero, il ricorrente ha riferito di essere stato mandato a Dacca prima, all'età di 12 anni, e fuori dal Paese in un secondo momento, a 16 anni, quando ancora era minorenne, è opportuno svolgere l'analisi del caso specifico tenendo in considerazione sia le linee guida dell'UNHCR n. 8 relative alle domande di asilo presentate da minorenni⁵ sia la Convenzione sui diritti dei fanciulli⁶.

Sebbene l'età, in termini rigorosi, non sia né innata né permanente, poiché cambia continuamente, essere un bambino è una caratteristica immutabile in un dato momento. Un bambino è chiaramente incapace di dissociarsi dalla propria età per evitare la persecuzione temuta. Il fatto che il bambino crescerà è irrilevante ai fini dell'identificazione dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, poiché quest'ultima si basa sugli elementi posti alla base della domanda di asilo.

In merito a tale aspetto, merita un breve accenno ad alcune pronunce giurisprudenziali di altri Paesi. Tra queste *Matter of S-E-G-, et al*⁷ del *Board of Immigration Appeals Americano* che, partendo dal presupposto in base al quale la mutabilità dell'età non è controllabile da nessuno, le domande di asilo presentate a seguito di persecuzioni passate subite per appartenenza ad un gruppo sociale definito dall'età, devono essere comunque valutate. Analogamente "*LQ (Age: Immutable Characteristic) Afghanistan v. Secretary of State for the Home Department*"⁸, e *Decision V99-02929, V99-02929* del Canada definiscono il principio in base al quale la vulnerabilità di un bambino deriva dal suo *status* di minore e costituisce una caratteristica innata e immutabile, a prescindere dal fatto che il bambino diventerà adulto.

⁵ *UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 22 December 2009, HCR/GIP/09/08, <https://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html>

⁶ UN General Assembly, *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3, <https://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html>

⁷ *Matter of S-E-G-, et al* 24 I&N Dec. 579 (BIA 2008), U.S. BIA, 30 July 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4891da5b2.html> (pag. 583)

⁸ "*LQ (Age: Immutable Characteristic) Afghanistan v. Secretary of State for the Home Department* [2008] U.K. AIT 00005, 15 Mar. 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47a04ac32.html> - *Decision V99-02929, V99-02929*, Canada, IRB, 21 Feb. 2000, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18e5592.html>



Per tali ragioni, il compimento dei diciotto anni, in casi come questo, rappresenta solo formalmente il passaggio all'età adulta; dunque, le dichiarazioni rese vanno valutate adottando quello che le linee guida UNHCR definiscono un approccio *child-sensitive*. Coerentemente, l'art. 4 (2) della Direttiva Qualifiche e l'art. 3 comma 3 lett c) del D.Lgs. 251/2007 tra le circostanze di cui l'autorità accertante deve tenere in considerazione annovera l'età.

Per le suesposte ragioni si è svolta, pertanto, una valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e sulla fondatezza del timore espresso tenendo conto delle specifiche circostanze personali del ricorrente, l'età *in primis*.

§ Gli elementi di coerenza esterna: le fonti sui bambini di strada

Il ricorrente ha dato un racconto semplice e chiaro del periodo in cui, all'età di 12 anni, è stato fatto trasferire a Dacca per aiutare economicamente i genitori, dove rimase per due anni vendendo arachidi come venditore ambulante e dormendo in un parco.

Con il patrocinio di UNICEF l'ufficio di statistica del Bangladesh ha pubblicato un'indagine sui bambini di strada nel 2022. L'11,3% dei bambini bengalesi è impegnato nel lavoro minorile⁹. Sebbene il rapporto non contenga dati assoluti, gli esperti dell'Unicef stimano che il numero di bambini che vivono per strada in Bangladesh – vale a dire quelli che trascorrono la maggior parte del loro tempo in strada, sia perché ci vivono, sia per il loro sostentamento, con o senza famiglia – possa essere di milioni. I risultati dell'indagine si basano sui resoconti di prima mano di un campione di 7.200 bambini di età compresa tra i 5 e i 17 anni nelle zone a rischio di Dacca e delle otto divisioni del Paese. Secondo l'indagine, la maggior parte di questi bambini è maschio (82%) e la maggior parte finisce per strada a causa della povertà o in cerca di lavoro. Circa il 13% è separato dalla famiglia e circa il 6% è orfano o non sa se i genitori siano vivi. Quasi un bambino su tre (oltre il 30%) vive e dorme in spazi pubblici o aperti. Circa la metà dei bambini intervistati va a dormire solo con un sacco di iuta, pezzi di cartone o di plastica o una sottile coperta tra sé e il suolo. *“I risultati del rapporto sono scioccanti. Ci dicono non solo che il lavoro da fare è urgente, ma anche che i bambini che vivono e lavorano per strada hanno bisogno della nostra solidarietà e del nostro sostegno”*, ha dichiarato Sheldon Yett, rappresentante dell'Unicef in Bangladesh.

Secondo l'UNICEF¹⁰, la discriminazione e le disparità tra i gruppi emarginati e l'insicurezza dei mezzi di sussistenza sono integralmente legate alla questione della tratta degli esseri umani. La povertà rimane il fattore trainante principale nella decisione di migrare e di accettare proposte di lavoro, che possono mettere a rischio una persona. Le vittime bengalesi della tratta possono finire ovunque nel mondo. Le moderne forme di schiavitù includono il lavoro forzato nell'agricoltura,

⁹ UNICEF Data Bangladesh, <https://www.unicef.org/bangladesh/en/data-situation-children-bangladesh>

¹⁰ UNICEF, Analysis of the Situation of Children and Women in Bangladesh 2015, December 2015 https://www.unicef.org/bangladesh/sites/unicef.org.bangladesh/files/2018-08/Analysis_of_the_Situation_of_Children_and_Women_in_Bangladesh_Low_23-06-2016.pdf, p. 165; Manitesse, Liberi dal trafficking in Bangladesh, <https://www.manitesse.it/progetto/liberi-trafficking-bangladesh-dalit-comunita-emarginate-salute-formazione> ;



nella pesca e nell'edilizia, la servitù domestica e la tratta per fini di sfruttamento lavorativo e sessuale¹¹.

§ Ulteriori elementi di credibilità esterna: sulle modalità di espatrio e passaporto

Con riferimento alle modalità dell'espatrio, quando era ancora minorenne, il ricorrente ha avuto anche modo di precisare l'incongruenza rispetto alla questione dell'età, ha spiegato infatti che il passaporto è stato fornito dai trafficanti ai fini del suo espatrio "come maggiorenne" che altrimenti non sarebbe stato possibile, fatto che trova conferma nelle fonti di seguito delineate.

Il ricorrente ha prodotto un passaporto rilasciato dal Consolato del Bangladesh di Milano, che riporta una data di nascita diversa (1988 anziché 1998) da quella dichiarata e confermata dal ricorrente sia innanzi alla Commissione Territoriale sia innanzi al giudice istruttore.

Sentito sul punto in sede di audizione giudiziale, il ricorrente ha spiegato di essere nato nel 1998, ma di essere titolare di un passaporto sul quale è indicato l'anno 1988; egli, dunque, ha lasciato il Bangladesh quando era ancora minorenne, circostanza, altrimenti, impossibile da concretizzarsi (non essendo possibile l'espatrio da minorenne). Queste le dichiarazioni rese in sede di audizione giudiziale (cfr. pag. 6 verbale di udienza): *"sono effettivamente nato nel 1998, il 31.12; solo che siccome ero minorenne per farmi espatriare il trafficante ha scritto "1988" e ora non posso assolutamente modificare il mio passaporto, quindi deve risultare l'anno 1988."*

Questo, del resto, rafforza la valutazione di vulnerabilità del ricorrente e il fatto che, essendo questi orfano, è plausibile che non sia mai stato registrato all'anagrafe in Bangladesh e che quindi i trafficanti lo abbiano iscritto solo al momento in cui il padre ha deciso di farlo uscire dal Paese. Le fonti confermano, infatti, che i trafficanti falsificano i documenti di identità per far sembrare i minori maggiori di 18 anni per inviarli all'estero¹².

§ La coerenza esterna in relazione alla tratta ai fini di sfruttamento lavorativo

Il traffico di esseri umani è diffuso sia dal Bangladesh all'estero che verso il Bangladesh¹³. Secondo il *Global Slavery Index*, in Bangladesh 592.000 persone

¹¹ Manitese, Liberi dal trafficking in Bangladesh, <https://www.manitese.it/progetto/liberi-trafficking-bangladesh-dalit-comunita-emarginate-salute-formazione>

¹² UNODC, Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, *Facilitators of Smuggling of Migrants in Southeast Asia*, 2019 https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/UNODC_Facilitators_of_Smuggling_of_Migrants_in_Southeast_Asia.pdf

¹³ In particolare al fine dello sfruttamento della prostituzione, e dello sfruttamento lavorativo nelle industrie di processamento del tè, nelle industrie tessili, e in molte altre attività produttive, cfr. USDOS, *ibid*; DFAD, *Study on Modern Slavery in Bangladesh*, Final Report, agosto, 2019, disponibile all'url: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5e56a40d86650c539fff3f20/DFID_Study_on_Modern_Slavery_in_Bangladesh.pdf



sono soggette a forme di schiavitù moderna (ossia 3,67 persone su 1000)¹⁴. Secondo la ONG *Anti-Slavery*, il c.d. *bonded labour*, ossia il **lavoro che deriva da un debito** contratto con un mediatore, costituisce una delle forme più diffuse di **schiavitù moderna**¹⁵.

Sotto la supervisione, direzione e il controllo del Ministero del Welfare degli Espatriati e dell'Impiego all'Estero (MEWOE) e dell'Ufficio per la Manodopera, l'Occupazione e la Formazione (BMET) in Bangladesh operavano nel 2014 868 agenzie di reclutamento internazionali¹⁶. Le agenzie erano 1200 nel 2019¹⁷. In aggiunta, tuttavia, un grande numero di intermediari, o *dalal* opera all'interno del Paese. L'ILO sottolinea come il 53 per cento dei migranti bangladesi si rivolga ad intermediari illegali, mentre solo il 13% emigri tramite agenzie private. In tale contesto, molti intermediari lavorano illegalmente come agenti per le agenzie di reclutamento private.

Sempre secondo l'ILO, il **costo della migrazione lavorativa** all'estero dal Bangladesh è considerato il **più elevato al mondo**. In media un lavoratore migrante spende 309,259 taka bangladesi (BDT) (circa 3000 Eur) per la propria migrazione o assunzione all'estero. Tale costo molto elevato è un problema sia per le famiglie bangladesi che per lo Stato, avendo un impatto significativo sulla riduzione delle rimesse verso il Bangladesh: per tale motivo il governo ha imposto una cifra massima alle commissioni di assunzione per alcuni paesi. Gli agenti di reclutamento sono obbligati a non chiedere più della cifra indicata ma, in realtà, i lavoratori bangladesi pagano molto di più. In media, il 78% del denaro speso per il processo migratorio finisce nelle tasche dei *dalal* (intermediari) operanti sia in Bangladesh che nei Paesi di destinazione. Secondo un articolo di Reuters del febbraio del 2019, la maggior parte dei lavoratori migranti bangladesi si affida ad intermediari illegali per trovare lavoro all'estero e circa la metà di questi fa esperienza di frode o vessazioni¹⁸. Il rapporto sostiene che il 67% dei lavoratori migranti si indebita per pagare il costo della migrazione, il 23% vende i propri possedimenti terrieri ed il 24% li ipoteca. Inoltre, un quinto dei migranti è assunto senza sapere che lavorò svolgerà ed il 46% riceve una paga minore di quella stipulata.

Secondo l'ILO, le pratiche prevalentemente immorali dei *dalal* annullano gli sforzi positivi del governo di migliorare la governance della migrazione lavorativa. Gli

¹⁴ The Global Slavery Index, *Bangladesh*, 2018, <https://www.globallslaveryindex.org/2018/data/country-data/bangladesh/>

¹⁵ Anti-Slavery, *What is bonded labour?*, <https://www.antislavery.org/slavery-today/bonded-labour/>

¹⁶ ILO, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2014, *The cost: Causes of and redress related to the high recruitment and migration costs in Bangladesh*, disponibile all'url: http://doc.rero.ch/record/288588/files/10-Bangladesh_the_cost.pdf

¹⁷ Reuters, 11 febbraio 2019, *Bangladesh sets sights on recruitment brokers to curb abuse and trafficking*, all'url: <https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-trafficking-government-idUSKCN1Q01FG>

¹⁸ Reuters, 11 febbraio 2019, *Bangladesh sets sights on recruitment brokers to curb abuse and trafficking*, all'url: <https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-trafficking-government-idUSKCN1Q01FG>



agenti di reclutamento fanno uso dei *dalal* perché, prima che l'Overseas Employment and Migrants Act venisse promulgato nel 2013, era impossibile aprire succursali degli uffici di collocamento a livello distrettuale. Tuttavia, scrive l'ILO, anche con la nuova legge, è probabile che le agenzie di collocamento continueranno ad utilizzare i *dalal* per raggiungere le comunità nelle quali i lavoratori migranti vengono reclutati. I *dalal* sono spesso persone conosciute all'interno delle comunità e, conseguentemente, sono più facili da contattare rispetto alle agenzie. Tuttavia, riporta l'ILO, i *dalal* hanno le capacità di aggirare la legge. Gli agenti di reclutamento comprano contratti di lavoro dai sub-agenti che si trovano nei Paesi di destinazione e tale utilizzo di intermediari fa crescere enormemente il prezzo della migrazione, il quale ricade tutto sui lavoratori migranti in misura sempre maggiore. I lavoratori, inoltre, non hanno quasi mai la possibilità di effettuare pagamenti formali e non ricevono ricevute: i pagamenti sono fatti in maniera informale dai lavoratori e dagli agenti di reclutamento ai *dalal* e viceversa. Secondo l'ILO la supervisione del BMET sarebbe complessa e macchinosa e non riuscirebbe ad alimentare un cambiamento della situazione esistente. Le pratiche, ordinanze, leggi e regole esistenti per gestire i processi di reclutamento di lavoratori migranti non sarebbero sufficienti per assicurare pratiche di assunzione adeguate¹⁹. Secondo il rapporto del Dipartimento di Stato Americano (USDOS) sul *trafficking* in Bangladesh, i trafficanti di esseri umani sfruttano vittime bangladesi che hanno la volontà di migrare all'estero, in particolare in medio oriente, sud est asiatico, Africa meridionale ed orientale, ed in Europa. Un alto numero di cittadini bangladesi emigra ogni anno per motivi lavorativi e alcuni di costoro diventano vittime di trafficanti di esseri umani²⁰. Secondo The Accountability Hub, un progetto dell'organizzazione di ricerca contro lo sfruttamento lavorativo *Focus on Labour Exploitation (FLEX)*²¹, "un numero significativo di bangladesi, primariamente giovani uomini, sono reclutati per lavorare all'estero tramite promesse di occupazione fraudolente e vengono invece soggetti a condizioni di sfruttamento lavorativo tramite lavoro forzato o schiavitù per debito"²². Prima della partenza, molti lavoratori contraggono dei debiti per pagare delle commissioni di assunzione molto dispendiose imposte legalmente ed illegalmente. Ciò pone i lavoratori a rischio di coercizione basata sul debito. Alcune agenzie di reclutamento commettono frode (*recruitment fraud*), come cambi di contratto all'arrivo nella destinazione di lavoro²³. Secondo l'USDOS, molti funzionari governativi coinvolti in casi di *trafficking* godrebbero di **impunità**.

Alcuni osservatori citati nel rapporto sostengono che alcuni funzionari degli uffici di collocamento faciliterebbero la tratta degli esseri umani, e che alcuni trafficanti nelle aree rurali avrebbero connessioni politiche che gli permetterebbero di operare

¹⁹ ILO, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2014, The cost: Causes of and redress

related to the high recruitment and migration costs in Bangladesh, disponibile all'url: http://doc.rero.ch/record/288588/files/10-Bangladesh_the_cost.pdf

²⁰ USDOS – US Department of State: 2022 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/bangladesh/>

²¹ Accountability Hub, About, senza data, all'url: <https://accountabilityhub.org/about/>

²² Accountability Hub, Bangladesh, all'url: <https://accountabilityhub.org/country/bangladesh/>

²³ USDOS – US Department of State: 2022 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/bangladesh/>



impunemente. Dal momento che alcuni funzionari governativi, ivi compresi dei parlamentari, mantengono connessioni molto strette con agenzie di collocamento straniere, vi è timore che tali conflitti di interesse possano essere tra le cause che impediscono di perseguire legalmente le agenzie di reclutamento abusive²⁴.

Similmente, nell'ultimo rapporto della ONG bangladesese *Odhikar* si legge che, nonostante i gruppi criminali dediti al traffico di esseri umani da anni ingannino un alto numero di cittadini bengalesi, "nessuna azione ufficiale è stata portata avanti contro gli alti ranghi dei gruppi dediti alla tratta di esseri umani poiché questi hanno **connessioni nel governo e nel partito al potere**"²⁵. In un rapporto del 2004 sul traffico di esseri umani in Bangladesh, l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (IOM) nota che, una volta che la persona sopravvissuta alla tratta lascia il luogo di sfruttamento (*harm environment*) è posta davanti alla questione di dove recarsi. Oltre a rimanere presso il c.d. *harm environment* e fare ritorno nel Paese d'origine, un'opzione è recarsi in un paese terzo: ciò può rendersi necessario per evitare rappresaglie da parte dei trafficanti sia nel Paese d'origine che in quello di destinazione, o laddove il rischio di re-trafficking sia considerato una possibilità concreta²⁶. L'International Labour Organization (ILO) nota in un articolo del 20 giugno 2020 come le reti di traffico e tratta degli esseri umani in Bangladesh stiano "sfruttando la recessione economica indotta dalla pandemia [da Covid-19] per offrire opzioni di sopravvivenza rischiose a migranti che hanno sempre meno risorse [...] e non hanno accesso a sostegno in patria". L'ILO nota inoltre come, nonostante il governo bangladesese abbia fatto progressi, per "combattere efficacemente il traffico di esseri umani" vi sia ancora il bisogno di aumentare le capacità di implementazione della legge, del sistema di giustizia e delle autorità di welfare sociale²⁷.

§ La coerenza esterna in relazione al debito

Chiesto dall'intervistatore di riferire sui **rischi** cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato di temere le conseguenze per la mancata restituzione del debito. Il ricorrente ha spiegato che fu il padre, ora deceduto, a contrarre il debito che il ricorrente sta ripagando e il motivo per cui non è in grado di dare maggiori informazioni sul debito è che ora se ne occupa la madre ma che ella non sta dando informazioni al ricorrente. Il sig. [REDACTED] ha spiegato e dimostrato di inviare costantemente denaro alla famiglia ai fini di sostentarla e ai

²⁴ USDOS – US Department of State: 2022 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/bangladesh/>

²⁵ FIDH – International Federation for Human Rights (Author), ODHAKAR (Author): Annual Human Rights

Report 2020 Bangladesh, p. 51, 25 January 2021, all'url:

https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020_eng.pdf

²⁶ IOM, 2004, Revisiting the Human Trafficking Paradigm: The Bangladesh Experience, Part I: Trafficking

of Adults, p. 64-65, all'url: https://publications.iom.int/system/files/pdf/revisiting_trafficking_bangladesh.pdf

²⁷ International Labour Organization (ILO), Human Trafficking: Together, we can stop the scourge, 20

giugno 2020, all'url:

https://www.ilo.org/dhaka/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCM_S_749570/lang--en/index.htm



fini di ripagare il debito contratto dal padre per far espatriare il ricorrente.

Secondo quanto riportato in un recente rapporto del Dipartimento per gli Affari Esteri australiano (DFAT), molti cittadini bengalesi non hanno accesso formale alle istituzioni bancarie e si rivolgono invece a prestatori di denaro informali per le proprie necessità economiche. Anche se alcune ONG offrono servizi di microfinanza per cittadini bengalesi in povertà estrema, tali opportunità sono altamente limitate. I prestatori informali arrivano ad attuare meccanismi di sfruttamento per i quali i debitori rimangono intrappolati nel complesso circolo vizioso di dover pagare gli interessi di un debito contraendo altri debiti. Nel rapporto si legge inoltre come sia molto improbabile che le dispute intorno ai prestiti informali vengano risolte tramite mezzi formali; queste non sono quasi mai portate in Tribunale e, se lo sono, non sono gestite con rapidità: “ciò lascia a debitori e creditori poche opzioni, che potenzialmente portano alla **violenza**”. Sempre secondo il DFAT, i creditori informali non sono soliti prestare denaro a meno che non vi sia un capitale, che spesso può essere costituito dal potenziale di migrare all'estero. “Se il tentativo di migrare e di inviare sufficienti rimesse per coprire il debito non ha successo, e la persona fa ritorno in Bangladesh senza aver [ripagato il debito], vi possono essere tentativi di ottenere il denaro con metodi violenti”²⁸. Anche nella risposta alla COI Query 118 del 2018 di EASO, si legge come il recupero dei crediti in Bangladesh non avvenga quasi mai per vie formali: molti prestatori tradizionali - e talvolta persino alcuni istituti di microcredito - usano violenza e minacce per imporre i pagamenti²⁹.

Come riporta The New Humanitarian³⁰, talvolta l'impossibilità di ripagare i debiti costringe i debitori ad instaurare rapporti di lavoro forzato con i creditori, in cui membri della famiglia del debitore sono costretti a lavorare, spesso incessantemente, senza venire pagati. In molti casi tale rapporto prende la forma di schiavitù domestica, che espone i debitori a trattamenti inumani³¹. Ancora, vi è notizia di cittadini bengalesi costretti ad abbandonare la propria abitazione per proteggersi dalla violenza degli usurai³², così come di persone costrette a vendere i propri organi per ripagare debiti contratti³³. In un articolo di Mario Ricca e Tommaso Sbriccioli apparso nel 2016 sulla rivista *Calumet* si legge infine come la conseguenza “del mancato pagamento del debito, fornito nella generalità dei casi a interessi ultra-usurai sono [...] svariate forme di **ritorsione**. I creditori

²⁸ DFAT – Governo Australiano - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information

Report Bangladesh, 22 Agosto 2019, p. 39, traduzioni non ufficiale, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2016264/country-information-report-bangladesh.pdf>

²⁹ EASO – European Asylum Support Office: Punishment for debt and protection against usury [Q118], 2

ottobre 2018, p. 5 https://www.ecoi.net/en/file/local/1448969/1226_1541498103_bgd-118.pdf

³⁰ In precedenza conosciuto come Integrated Regional Information Networks o IRIN News, cfr. The New

Humanitarian, About Us <https://www.thenewhumanitarian.org/content/about-us>

³¹ The New Humanitarian, The modern face of slavery, 7 agosto 2009, all'url: <https://www.thenewhumanitarian.org/report/85617/bangladesh-modern-face-slavery>

³² Daily Star, Vicious traps of loan sharks, 9 luglio 2012, all'url: <https://www.thedailystar.net/news-detail-241303>

³³ BBC News, The Bangladesh poor selling organs to pay debts, 28 ottobre 2013, all'url: <https://www.bbc.com/news/world-asia-24128096>



minacciano spesso i familiari dei migranti, in modo diretto o indiretto. Quando è possibile, la minaccia si concretizza in una sorta di confisca integrale. Se il migrante e i suoi familiari possiedono case, terreni, locali per l'esercizio di attività commerciali, tutto viene risucchiato a saldo del debito migratorio. [...] In qualche caso, i patti di prestito, redatti in forma di contratto, prevedono persino il "diritto/potere" del creditore di infliggere punizioni fisiche a chi resta a fare da ostaggio"³⁴.

L'articolo, frutto di una ricerca multidisciplinare svolta con un numero consistente di richiedenti asilo bengalesi in Italia, individua uno schema ricorrente nella concessione di prestiti ai cittadini Bengalesi per il quale spesso il debitore dà in garanzia la propria casa - od altri beni - firmandone in anticipo il contratto di vendita, che sarà registrato nel caso in cui il debito non venga ripagato³⁵. "Secondo alcune stime, questi usurai locali prestano denaro a un interesse che può raggiungere il 60% (ed in alcuni casi arrivare addirittura al 100%!). Chi non ha garanzie da dare è costretto quindi a trovare garanti locali che co-firmino il contratto di prestito e che ricevono in cambio il 10% del valore del prestito per ogni anno in cui la garanzia viene fornita"³⁶. In studio etnografico apparso nel numero 31/2019 di The European Journal of Development Research, David Jackman illustra il rapporto esistente nel panorama sociale bangaldese tra intermediazione e violenza. Jackman spiega che la figura dell'intermediario gioca un ruolo fondamentale nella storia indiana ed è particolarmente diffusa nel Bangladesh odierno³⁷. Egli sostiene che tali figure si innestino in un meccanismo per il quale i cittadini e lo Stato non hanno un rapporto diretto attraverso forme di governo democratico, ma piuttosto esiste una relazione Stato-intermediario-cittadino, nella quale le persone dipendono da vari tipi di intermediari per l'accesso allo Stato ed al Mercato, e per vedere rappresentati propri interessi³⁸. Tali intermediari sono parte di una complessa rete di attori.

§ I delineati elementi di coerenza interna ed esterna portano a ritenere (come di fatto avevano portato la Commissione territoriale) che la vicenda narrata da [REDACTED] sia, nel complesso, **credibile e che, pertanto, egli sia stato sottoposto a una vera e propria forma di schiavitù lavorativa prima, e di tratta ai fini di sfruttamento lavorativo dopo, poste in essere mediante lo sfruttamento della particolare condizione di vulnerabilità in cui si trovava a motivo del suo essere minore d'età e orfano.**

§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello *status di rifugiato*

³⁴ Mario Ricca e Tommaso Sbriccioli, Shylock del Bengala: Debiti migratori, vite in ostaggio e diritto d'asilo, in: CALUMET – intercultural law and humanities review, n. 2/2016, p. 3, http://www.windogem.it/calumet/upload/pdf/mat_39.pdf

³⁵ Mario Ricca e Tommaso Sbriccioli, ibid, p. 5-6.

³⁶ Mario Ricca e Tommaso Sbriccioli, ibid, p. 7.

³⁷ Jackman, D., Tesi di dottorato, Living in the shade of others: intermediation, politics and violence in Dhaka city, 2017, p. 16, https://purehost.bath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/187938053/JACKMAN_David_PhD_Thesis_29_03_17.pdf

³⁸ Jackman, D. Violent Intermediaries and Political Order in Bangladesh. Eur J Dev Res 31, 705–723 (2019) <https://doi.org/10.1057/s41287-018-0178-8>



Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che sia adeguatamente dimostrato un fondato timore di subire:

- *atti persecutori come definiti dall'art. 7³⁹;*
- *da parte dei soggetti indicati dall'art. 5⁴⁰;*
- *per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8⁴¹.*

Come detto, il ricorrente pone dunque a fondamento della domanda di protezione la condizione dello stesso di appartenenza al gruppo sociale dei bambini di strada e all'essere stato vittima di sfruttamento lavorativo. In base alla lettera d) dell'art. 8 del D. Lgs. n.251/2007 "*particolare gruppo sociale*": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

Sussiste pertanto in capo agli Stati membri una vera e propria obbligazione a rispondere e assicurare protezione e assistenza alle vittime di tratta, derivante dai diritti fondamentali, dal diritto derivato europeo, dalle leggi internazionali sui diritti umani nonché da specifiche convenzioni e strumenti del diritto europeo⁴².

Con riguardo al nostro caso, si deve osservare che, a determinare la "*posizione di vulnerabilità*" concorrono non solo il fatto di essere minore, ma anche il fatto di essere orfano e il contesto familiare e sociale di provenienza (famiglia povera e contadina).

Per quanto concerne il caso in esame, l'essere stato bambino di strada è una circostanza per cui lo stesso può essere stigmatizzato o discriminato in Bangladesh è rilevante ai sensi dell'art. 10 d) della Direttiva Qualifiche⁴³, poiché indicativa del fatto che lo stesso possa essere percepito come diverso dalla società circostante e dotato dunque di identità distinta.

Giova ricordare che la sola appartenenza ad un gruppo sociale non è di per sé sufficiente al riconoscimento dello status di rifugiato, essendo comunque necessaria la sussistenza di un fondato timore di persecuzione (o anche nel caso specifico della tratta, un rischio persecuzione a causa del debito da ripagare)

³⁹ Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

⁴⁰ Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

⁴¹ Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politiche,

⁴² EASO (European Asylum Support Office), *Judicial analysis Vulnerability in the context of applications for international protection*, EASO Professional Development Series for members of courts and tribunals Judicial analysis Vulnerability in the context of applications for international protection, produced by IARMJ-Europe under contract to EASO, 2021, p. 174, [Judicial analysis - Vulnerability in the context of applications for international protection \(europa.eu\)](#).

⁴³ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.



ovvero l'assenza di protezione avverso atti persecutori che possono estrinsecarsi in ritorsioni, ostracismo e altre forme di discriminazione⁴⁴.

Orbene, nel caso del ricorrente, egli appartiene ad un ben identificabile gruppo sociale, ossia un gruppo, molto numeroso ed anche geograficamente localizzato, di persone soggette a tratta ai fini di sfruttamento lavorativo.

La schiavitù lavorativa, o lo sfruttamento lavorativo, si riferisce a persone la cui storia è "immutabile", nel senso che esse, per ragioni di grave vulnerabilità, non sono in grado di uscire dalla situazione di schiavitù per propria decisione o propria scelta, perché non possono ricevere protezione dallo Stato bengalese che, secondo le fonti, non è in grado di governare ed eradicare il fenomeno.

Si tratta di una situazione non dissimile da quella delle persone soggette allo sfruttamento sessuale ai fini di tratta: ossia l'appartenenza ad un gruppo che condivide una storia comune che non può essere mutata, accompagnata dalla percezione di tale situazione da parte della società circostante.

Il ricorrente non ha scelto di partire ma è stato mandato via dal padre.

L'art. 3 del Protocollo di Palermo - «tratta di persone» - indica il *reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi*».

Le caratteristiche identificative della storia comune che non può essere mutata sono, come detto, chiaramente individuate dalle fonti che identificano gli appartenenti al gruppo delle persone soggette a forme di schiavitù in Bangladesh, quale un gruppo ben riconoscibile dalla società circostante.

In questo contesto si colloca dunque la storia del ricorrente, impiegato appunto nel settore della vendita di arachidi nei parchi all'età di 12 anni la cui posizione di schiavitù, quale appartenente a un gruppo sociale, è ben definita da un recente rapporto del 2022 di UNICEF sui bambini di strada in Bangladesh⁴⁵.

Una persona, inoltre, non deve essere necessariamente consapevole di trovarsi in una situazione di moderna schiavitù per essere considerata una vittima.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda di protezione internazionale presentata dal sig. [REDACTED] è astrattamente riconducibile alla definizione di *status* di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett e)

⁴⁴ EASO – European Asylum Support Office, *Guidance on membership of a particular social group*, March 2020, pp. 24-25, [EASO Guidance on membership of a particular social group](https://easo.europa.eu/easo-guidance-on-membership-of-a-particular-social-group/) (europa.eu).

⁴⁵ UNICEF Data Bangladesh, <https://www.unicef.org/bangladesh/en/data-situation-children-bangladesh>; UNICEF, survey on street child report, 2022, <https://drive.google.com/file/d/1apJea0tZaw9KBjWHwHRqec5fVLMj15bg/view>



D.lgs 251/2007⁴⁶ per appartenenza ai **gruppi sociali degli (ex) minori, degli (ex) bambini di strada e degli orfani**, dal momento che egli ha riferito: di essere stato trovato accanto a un cassonetto quando aveva sette giorni di vita, di non essere mai andato a scuola, di essere stato mandato a Dacca a vendere arachidi per strada per poter aiutare economicamente la famiglia che lo aveva accolto, mentre il fratello ora dodicenne frequenta la scuola, e successivamente, all'età di 16 anni, di essere stato mandato fuori dal Paese per aiutare la famiglia e supportare le spese mediche per il padre.

§ Fondatezza del timore e rischio in caso di rimpatrio

Occorre, infine, svolgere una valutazione in merito alla **fondatezza del timore**. Si tratta di un elemento costitutivo della definizione di rifugiato, caratterizzato sia da una componente soggettiva, consistente nel timore, sia da una componente oggettiva, la fondatezza, basata su elementi oggettivi e circostanze esterne, senza le quali la componente soggettiva perde rilevanza. La considerazione dell'elemento oggettivo comporta la valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla luce delle informazioni esistenti sul Paese di origine, che costituiscono un elemento essenziale per verificare la verosimiglianza del rischio di persecuzione (come disciplinato all'art. 8 co. 3, D.Lgs. 25/2008).

L'esame della domanda di protezione internazionale, pertanto, deve basarsi su una valutazione del **rischio** per il richiedente **di subire comportamenti persecutori** nell'ipotesi di rientro nel Paese di origine, consistendo primariamente in un giudizio prognostico e futuro, sebbene **l'esperienza individuale del richiedente sia utile ad accertare l'esistenza del timore di persecuzione**.

Il sentimento del timore è per sua stessa natura rivolto verso il futuro, sicché non è necessario che la persona abbia già effettivamente subito persecuzioni nel passato. Potrebbe, infatti, essere riuscita ad evitare persecuzioni sino al momento della fuga, ma avere comunque un ragionevole timore di poterle subire nel futuro.

Nel caso in esame il **timore** manifestato dal ricorrente si sostanzia nel timore di **persecuzione da parte dei creditori**, a cui sono stati chiesti i soldi per pagare l'espatrio.

Deve quindi essere dimostrato, con un *"reasonable degree of likelihood"*, che in caso di ritorno nel paese di origine egli venga perseguitato.

Quanto alla nozione di **"persecution"**, le linee guida sui *child asylum claims under articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees* - evidenziano come, benché tale concetto non abbia una espressa definizione nella Convenzione del 1951, tuttavia può includere serie violazioni di diritti umani, ivi incluse la minaccia alla vita o alla libertà, al pari di altre tipologie di danni gravi o di situazioni intollerabili valutate con riferimento

⁴⁶ Rifugiato: "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10".



all'età, alle opinioni, ai sentimenti e alle condizioni psicologiche del richiedente asilo⁴⁷.

Nel caso di specie, sussiste l'elemento costitutivo del rischio di essere nuovamente vittima di tratta in caso di rimpatrio per il ricorrente, considerato che non ha estinto il debito; ciò trova fondamento anche nelle fonti analizzate.

Invero, secondo un articolo dell'agenzia Reuters dell'8 dicembre 2020, la pandemia da Covid-19 avrebbe inasprito il rischio delle vittime di tratta che fanno ritorno in Bangladesh di poter essere coinvolte nel fenomeno del **re-trafficking**.

Secondo Reuters, le ONG che offrono sostegno ai migranti bangladesi che sono stati ingannati con false promesse di lavori all'estero e si trovano sommersi dai debiti o costretti a lavorare in condizioni disperate, sostengono che il rischio di ricadere nel fenomeno della tratta sia alto anche in ragione degli effetti negativi avuti dalla pandemia sull'economia bangladesi. Secondo l'agenzia, almeno 70.000 lavoratori bangladesi del settore tessile avrebbero perso il posto di lavoro a causa del cancellamento di ordini dovuti alla pandemia. Nell'articolo, che espone i dettagli di un modesto progetto di assunzione di persone sopravvissute alla tratta, Masud Ali, direttore esecutivo del gruppo di ricerca INCIDIN Bangladesh, spiega che *"i sopravvissuti [alla tratta] vanno incontro a fattori di richiamo unici che li rendono una preda facile per i trafficanti [...]".* Quando una vittima di tratta torna a casa e ricomincia a vivere con la famiglia, ma non riesce a contribuire economicamente in ragione della mancanza di lavoro, diventa un fardello. Inoltre, deve gestire lo **stigma** correlato al fatto di essere un **sopravvissuto**. Tali fattori costringono le vittime di tratta a ripartire⁴⁸.

Secondo esponenti della Winrock International - un'organizzazione finanziata da fondi USAID che conduce un progetto di lotta alla tratta di esseri umani in Bangladesh⁴⁹ - 72 dei 77 - sopravvissuti alla tratta presi in carico dall'organizzazione nella città di Rangpur hanno visto diminuire i propri introiti tra l'aprile e l'agosto del 2020. Similmente, secondo l'ONG britannica Justice and Care, i parenti di circa 400 vittime di tratta prese in carico dall'organizzazione

⁴⁷ See UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 1979, re-edited, Geneva, Jan. 1992 (hereafter "UNHCR, Handbook") <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html> paras. 51-52; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons at Risk of Being Trafficked*, 7 Apr. 2006 (hereafter "UNHCR, Guidelines on Victims of Trafficking"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/443679fa4.html>

⁴⁸ Reuters, 8 dicembre 2020, *Twice trafficked? COVID-19 fuels fears for survivors in Bangladesh*, all'url: <https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-coronavirus-humantrafficki-idUSKBN28105X>

⁴⁹ Winrock International, *Bangladesh Counter Trafficking-In-Persons Program*, senza data, all'url: <https://winrock.org/wp-content/uploads/2016/02/BCTIP-Factsheet- updated-Dec-8-2020.pdf>



hanno avuto bisogno di donazioni economiche per sopravvivere durante la pandemia ed evitare di essere coinvolti nuovamente nel fenomeno della tratta⁵⁰.

Né può ritenersi che il ricorrente possa ottenere una qualche forma di tutela dal proprio Stato: secondo il Dipartimento di Stato Americano, il governo del Bangladesh **non raggiunge gli standard minimi di lotta al traffico di esseri umani** in molte aree chiave⁵¹.

Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, sia ampiamente dimostrato che il ricorrente possa subire tali persecuzioni per l'appartenenza ai gruppi sociali degli ex bambini di strada, degli orfani e delle vittime di schiavitù lavorativa e, per questo motivo, vittime di tratta ai fini di sfruttamento lavorativo.

Per le esposte considerazioni, dunque, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato.

§ Le spese.

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a sé stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede inoltre, con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano così provvede:

- accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] nato il [REDACTED]/1998 a Madaripur, Bangladesh **Codice CUI** [REDACTED] e conseguentemente riconosce lo *status* di rifugiato;
- nulla per le spese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 08/05/2023.

Il giudice relatore

Dott.ssa Elena Masetti Zannini

Il Presidente

Dott. Pietro Caccialanza

⁵⁰ Reuters, 8 dicembre 2020, Twice trafficked? COVID-19 fuels fears for survivors in Bangladesh, all'url:

<https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-coronavirus-humantrafficki-idUSKBN28I05X>

⁵¹ USDOS – US Department of State: 2022 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/bangladesh/>



